



**PROPOSTA DI DELIBERATO CONGRESSUALE
IN TEMA DI "SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI"**

Il XXXV Congresso Nazionale Forense, riunito a Lecce dal 6 al 8 ottobre 2022

PREMESSO CHE

1. La sospensione dei termini nel periodo feriale (Legge 7 ottobre 1969, n. 742) è un istituto che oggi prevede l'esclusione, dal calcolo delle scadenze processuali, dei giorni ricompresi tra il 1° e il 31 agosto;
2. in precedenza la sospensione feriale dei termini processuali operava dal 1 agosto al 15 settembre ma il Decreto Legge n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge 162/2014, ne ha appunto modificato la durata rendendo la sospensione più breve a partire dal 2015;
3. la finalità che ha ispirato la previsione della sospensione feriale dei termini è quella di garantire le parti durante il periodo estivo in applicazione del più generale diritto di difesa;
4. la riduzione del periodo di sospensione feriale, nell'intenzione del Legislatore, è stata ritenuta misura atta a smaltire il contenzioso arretrato anche attraverso la riduzione del periodo di ferie dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari (nonché degli avvocati e dei procuratori dello Stato), così come prevista dall'art. 8-bis della L. 97/1979;
5. nei lavori preparatori alla legge n.742/1969, la sospensione feriale dei termini processuali era nata con lo scopo di consentire ad avvocati e procuratori un periodo di effettivo riposo nel periodo feriale;
5. l'operata riduzione del periodo di sospensione non solo non ha apportato alcuna utilità in termini di smaltimento del contenzioso arretrato, ma ha certamente determinato un enorme disagio per l'Avvocatura visto che, un periodo così breve di sospensione feriale, non permette agli avvocati di beneficiare serenamente di un periodo di riposo estivo, di staccare dal lavoro e di ritrovare il necessario benessere psicofisico;
6. peraltro, alla luce di quanto previsto nei lavori preparatori della Legge n.742/1969, la sospensione dei termini processuali non è necessariamente



connessa con le ferie dei magistrati.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

l'Avvocatura chiede

che il Congresso Nazionale Forense impegni le rappresentanze forensi, istituzionali e politiche, a porre in essere tutte le iniziative necessarie per il percorso normativo atto a modificare l'articolo 1 della Legge 742/1969, prevedendo nuovamente che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative sia sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno.

La presente proposta di deliberato congressuale è stata firmata digitalmente dal presentatore, avv. Ilaria Imperato, foro di Napoli, Delegato Congressuale Distretto di Corte d'Appello Napoli